

N. R.G. 117/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI*****Sez. procedure concorsuali Bari***

Il Giudice designato,

nel procedimento n. r.g. 117/2023 avente ad oggetto la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, depositata nell'interesse di [redacted] e [redacted] ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso del 10.11.2023 i coniugi [redacted] hanno depositato proposta di concordato minore, oggetto di successiva integrazione su richiesta del Tribunale; con decreto del 27 dicembre 2023, è stata aperta la procedura di concordato; in data 12.2.2024 è stata depositata la relazione finale nella quale il Gestore della crisi ha dato atto che la proposta non è stata approvata, riportando il 100% dei voti negativi, invocando il cram down fiscale.

Dalla lettura del ricorso, emerge che:

- [redacted] ha esercitato dal 1980 fino al 2007 l'attività di Agente di Commercio di articoli di ferramenta e bricolage; nel 2008 ha aperto un emporio di prodotti non alimentari con denominazione " [redacted] " con sede in Modugno; infine, cessata dopo soli due anni la predetta attività, ha costituito nel 2016 la società " [redacted] " con sede a Bari, avente ad oggetto l'attività di empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari, messa in liquidazione il 16/01/2019; dal 2021 ha cessato tutte le attività ed è pensionato Enasarco;
- [redacted], invece, aveva avviato nel 2003 un'attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria con sede a Bari, cessata nel 2004, non svolgendo più alcuna attività lavorativa negli anni successivi.

Sulla base di tali elementi, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, preliminarmente a qualsiasi valutazione in ordine al merito della proposta e del piano concordatari.

Il concordato minore, previsto dall'art.74 CCII, è proponibile dai debitori di cui all'art.2, comma 1, lett. c), con la sola esclusione del consumatore e, dunque, dal professionista, dall'imprenditore agricolo, dalle start up innovative e da ogni altro

debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Nel caso di specie i ricorrenti, assumendo di non essere assoggettabili a liquidazione giudiziale, hanno rappresentato di essere in una situazione di sovraindebitamento, attribuibile in parte a debiti derivanti dall'esercizio delle attività di impresa cessate negli anni precedenti.

Le predette cancellazioni, documentate in atti dalle visure camerali delle imprese individuali **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **CAROLINCO MARIA** e **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, secondo la previsione del quarto comma dell'art.33 CCII, comportano l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore.

L'art.65 CCII, con apparente contraddizione, prevede al primo comma la possibilità per i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), di proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo, comprensivo della proposta di concordato minore, oltre che ai sensi dell'art.268 CCII.

A fronte di tali dati, nella giurisprudenza di merito si sono inizialmente registrati due orientamenti: il primo, volto a limitare la portata applicativa della norma ostativa ai soli imprenditori collettivi e non anche a quelli individuali (Trib. Ancona 11/01/2023; Trib. Napoli Nord 03/01/2023), pena un'ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione; il secondo, diretto alla valorizzazione del tenore letterale della norma che non consente alcuna distinzione tra imprenditore collettivo ed individuale, valorizzando la ratio nella norma nel favore riconosciuto alla continuità aziendale e professionale nelle procedure concordatarie, esclusa dalla cancellazione dal registro delle imprese (Tribunale di Torino, 24 Luglio 2023).

Al riguardo è stato peraltro osservato che l'impossibilità di accedere alla ristrutturazione del consumatore od al concordato minore non determina alcun pregiudizio al sovraindebitato, essendo in ogni caso consentito l'accesso al beneficio dell'esdebitazione, in presenza della residuale procedura liquidatoria.

Di recente, tuttavia, la Corte d'Appello di Firenze ha rimesso alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la questione di diritto relativa alla corretta interpretazione della citata disposizione, chiedendo "se il disposto dell'art. 33, comma 4, CCII sia riferibile o meno anche all'imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio, con conseguente possibilità

per l'imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata". Con decreto del 26.7.2023, n.22699, la Prima Presidente della Suprema Corte, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, ritenendo sul punto la questione priva del requisito della novità, trattandosi di applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con riferimento alla procedura di concordato preventivo, con sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020, in conformità alla precedente decisione n. 21286 del 20 ottobre 2015, che aveva evidenziato come "il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10 L.F. impedisca al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere, stante la finalità non solo liquidatoria ma volta alla risoluzione della crisi d'impresa di quella procedura, il concordato preventivo, con conseguente inammissibilità della domanda presentata".

Ed ancora, ha osservato la Corte che la cancellazione dal registro delle imprese si applica anche alle imprese individuali, secondo le condizioni indicate dall'art. 2 del DPR n.247/04 e con procedimento che può essere attivato anche d'ufficio in caso di decesso dell'imprenditore od irreperibilità dell'imprenditore o di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, concludendo per la natura non innovativa della disposizione, in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare, avendo il correttivo inteso estendere espressamente tale principio anche al concordato minore.

Recepita e condivisa la tesi dell'ampia portata precettiva del quarto comma dell'art.33 CCII, con applicabilità anche all'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, non è ravvisabile contrasto irrisolvibile con la previsione dell'art.65 CCII, posto che in favore dei debitori individuati dal primo comma non sono di per sé applicabili tutte le procedure di composizione della crisi, supponenti ora la qualità di consumatore ed ora quella di imprenditore e risultando in ogni caso conseguibile il beneficio dell'esdebitazione con la residuale liquidazione controllata.

Sulla scorta di tali principi, condivisi dal Tribunale adito, tenuto conto che l'art. 80 CCII impone la perdurante verifica dell'ammissibilità giuridica della domanda in sede di omologazione, la domanda va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

letti gli artt. 80 e 33 CCII,

- 1) dichiara inammissibile la proposta di concordato minore presentata;
- 2) dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con il decreto del 27.12.2023;

- 3) dichiara chiusa la procedura;
 - 4) manda all'OCC per la comunicazione ai creditori.
- Si comunichi.

Bari, 15/02/2024

Il Giudice
Paola Cesaroni